



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cosenza

Prot. n. 52/2017/

Cosenza, 26 luglio 2017.

Al Procuratore Aggiunto - sede
Ai Sostituti Procuratori - sede
Al Dirigente Amministrativo - sede

e, per conoscenza:

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro

Al Presidente del Tribunale - sede

Oggetto: innovazioni introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"

Com'è noto, in data 14 giugno 2017, è stata approvata la riforma del nuovo processo penale che entrerà in vigore il prossimo 3 agosto 2017.

Il testo di legge è composto da un unico articolo e comprende una serie di norme, sia di natura sostanziale che processuale; alcune disposizioni immediatamente operative, mentre con altre vengono conferite più deleghe al Governo, che riguardano, in particolare, il nuovo assetto delle misure di sicurezza, la nuova regolamentazione delle REMS, la riforma dell'ordinamento penitenziario, la nuova disciplina delle intercettazioni.

Appare qui necessario fornire immediate indicazioni di tipo operativo quanto alle norme che hanno immediata attuazione.

All'interno di questo insieme non figurano le indicazioni in tema di avocazione, come dettate dai novellati artt.407 ss cpp, e di richiesta di decreto penale di condanna che formeranno oggetto di separate note.

1- **colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare**, il punto 25 della legge ha modificato l'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, inserendo - dopo le parole: « *indagini preliminari* » - la seguente disposizione (restrittiva): « *per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater* ».

Conseguentemente, la richiesta di dilazione dei colloqui tra imputato (o indagato) tratto in arresto può essere formulata solo per i summenzionati delitti, tutti di competenza distrettuale.

Pertanto, presso gli uffici di Procura non distrettuali quale è la Procura di Cosenza, tale facoltà non è più azionabile.

2 - regime della prescrizione

In questa sede, rinviando al testo normativo per quanto riguarda la disciplina di dettaglio, **si richiama l'attenzione unicamente sulla norma di cui all'art. 160 c.p.** che in materia di interruzione della prescrizione prevede, a differenza del precedente testo, che possa avere un effetto interruttivo della prescrizione non solo l'interrogatorio reso dall'indagato innanzi al Pubblico Ministero (come precedentemente previsto) ma, altresì, l'interrogatorio svolto dinanzi alla Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero.

Con riferimento alla disciplina della prescrizione, va anche ricordato che, ai sensi del punto 13 del nuovo processo penale, è stata modificata la disciplina del primo comma dell'art. 161 c.p., per cui mentre l'interruzione della prescrizione continua ad avere effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Va anche ricordato che, ai sensi dell'art. 161 secondo comma c.p., l'interruzione della prescrizione comporta, in via ordinaria, un aumento di un quarto del termine di prescrizione.

Già il previgente testo prevedeva alcune eccezioni. Esso, infatti, prevedeva che tale lasso di tempo, anziché essere rapportato ad un quarto del tempo necessario a prescrivere, fosse rapportato alla metà nei casi di cui all'art. 99 secondo comma c.p..

L'attuale innovazione legislativa, apportata al punto 14 della legge, prevede che tale effetto interruttivo nella misura della metà, e non già nella misura ordinaria di un quarto, valga altresì per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis c.p., limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma nonché per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p..

Va ricordato, altresì, come testualmente previsto dal punto 15 della norma che tali disposizioni si applicano soltanto ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3 - accertamenti tecnici irripetibili.

Il punto 28 modifica l'articolo 360 del codice di procedura penale, in quanto dopo il comma 4 è ora inserito il seguente: « *4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa* ». l'art 29 interviene poi innovando anche il comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, premettendo le seguenti parole: « *Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,* »

Conseguentemente, quando il difensore formuli, prima del conferimento dell'incarico per accertamenti tecnici irripetibili, riserva di incidente probatorio, deve ora – pena inefficacia – avanzare specifica richiesta di incidente probatorio nel termine dei successivi 10 giorni; a ciò segue che il P.M., decorso il termine, debba procedere comunque al conferimento della consulenza tecnica per accertamenti tecnici irripetibili.

4 - reato commesso da persone ignote

La modifica all'art.415 cpp prevede che:

1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo, in base alla novella legislativa, decorre dalla data del provvedimento del giudice, secondo quanto disposto dal nuovo comma 2 bis inserito al punto 35 della nuova legge.

5 - giudizio abbreviato.

Il punto 41 della nuova legge ha sostituito il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale con il seguente: « 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta ».

La facoltà di espletare indagini suppletive sui temi introdotti dalla difesa coinvolge tanto le attività del PM di udienza che del PM già titolare del fascicolo nella fase delle indagini preliminari.

Appare opportuno che il PM di udienza, una volta recepita la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal difensore all'esito dei risultati delle indagini difensive, chieda un breve rinvio dell'udienza, onde poter avere termine per valutare l'opportunità o meno di svolgere indagini suppletive sulle nuove risultanze addotte dalla difesa.

Nell'ipotesi in cui ciò venga ritenuto opportuno, il PM di udienza chiederà la concessione di un termine, non superiore a gg. 60, per lo svolgimento delle indagini suppletive.

Inoltre, il punto 42 della medesima legge ha modificato l'articolo 438 del codice di procedura penale, inserendo - dopo il comma 5 - il seguente: « *5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444* ».

In tal caso il difensore può dunque presentare, in via principale, ai sensi dell'art. 438, V° comma, c.p.p. la richiesta di cd. abbreviato condizionato e, in via subordinata, la richiesta di giudizio abbreviato cd. "secco" oppure - in alternativa - quella di patteggiamento.

Appare possibile che il P.M. presti l'eventuale consenso anche prima che il Gup rigetti la richiesta principale, nel qual caso il Giudice pronuncerà ordinanza di rigetto e successiva sentenza di applicazione pena.

Il punto 44 ha poi modificato il primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale: le parole: « *è diminuita di un terzo* » sono sostituite dalle seguenti: « *è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto* ».

Nel formulare la richiesta di pena per reati contravvenzionali, dovrà essere dunque considerata la novazione legislativa.

6 - in materia di impugnazione

Per la parte che interessa espressamente l'attività dei Pubblici Ministeri, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 55 della nuova legge, che ha sostituito il testo del previgente art. 581 c.p.p..

In sostanza, si rende più rigoroso e specifico l'atto di impugnazione che dovrà, a pena di inammissibilità, indicare le prove dalle quale si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione, oppure l'omessa o erronea valutazione.

Pertanto, in caso di proposizione di appello da parte dei magistrati di quest'Ufficio, occorrerà, onde non ricevere una censura di inammissibilità, specificare i suddetti punti. Si evidenzia, infatti, che in caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi inerenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dovrà rinnovare l'istruttoria, secondo quanto previsto dal comma 3 *bis* del nuovo testo dell'art. 603 c.p.p. che dispone:

“Nel caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.

Tale innovazione è stata introdotta dal punto 58 della nuova legge.

In pratica, ove s’intenda ottenere la riforma di una sentenza di assoluzione fondata su prova testimoniale, per giungere ad una dichiarazione di colpevolezza dell’imputato il Giudice non ha la facoltà, bensì l’**obbligo di disporre nuovo esame dei testi rilevanti**.

E’ pertanto evidente che, affinché si possa arrivare alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale occorra, a pena di inammissibilità, che nell’atto di impugnazione siano indicate quali siano le prove ritenute carenti e vengano specificate le richieste di natura istruttoria.

Ancora, in materia di appello avverso le sentenze di non luogo a procedere, il punto 38 della nuova legge ha modificato l’articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, sostituendo le parole: « *ricorso per cassazione* » con la seguente: « *appello* ».

Da ciò consegue che, nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal Giudice dell’udienza preliminare, l’impugnazione è promossa alla Corte con atto di appello.

Ancora, va ricordato che il punto 56 della nuova legge ha inserito la nuova norma di cui all’art. 599 bis c.p.p. che disciplina il concordato in appello, escludendolo per “*i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609 ter, 609quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza”.*

E' dunque importante che, ricorrendone i presupposti ed anche in tale prospettiva, siano contestate le condizioni di delinquente abituale di cui agli artt. 102, 103 e 104 c.p., di professionalità nel reato di cui all'art. 105 e di tendenza a delinquere di cui all'art. 108 c.p..

Il Procuratore della Repubblica
Mario Spagnuolo